

Avv. Elena Spina
Viale delle Milizie, 9 – 00192 – Roma
Tel: 06 -35340262 - cell. 348 7624764
e-mail:segreteriastudioelenaspina@gmail.com
pec:avvocatessaelenaspina@pec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – SEDE DI ROMA -
RICORSO
con istanza cautelare
PER

IANDOLO Valeria C.F.NDLVLR83D63H501B nata a Roma il 23/04/1983 residente a Roma, in via Arenula 41 rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Spina (c.f. SPNLNE69L50D086N –pec:avvocatessaelenaspina@pec.it - fax 0635340270) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 9 giuste procure in calce al presente ricorso.

-ricorrenti-

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (già Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale di Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– *00186 ROMA*

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (già Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca)
- in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale di Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– 00186 ROMA

Liceo Ginnasio Statale VIRGILIO di Roma, in persona del Dirigente Scolastico
p.t.

- *resistenti*-

nei confronti di

AVITABILE FRANCESCO via Medi Enrico 25 - 00149 Roma (RM),

BALDUCCI ANNA MARIA via Monticelli Francesco Saverio 14 - 00134 Roma (RM)

- *controinteressati*-

Per l'annullamento previa sospensiva

- Del DECRETO N.7905 del Liceo Virgilio qui chiamato in causa, datato 24 novembre 2020 successivamente conosciuto nella parte in cui ha rideterminato, decurtandolo, il punteggio della ricorrente per come risulta inserita nella graduatoria III fascia ATA d'Istituto triennio 2017/2019 costituita ex D.M. n. 640 del 30/08/2017 "*Aggiornamento delle graduatorie d'Istituto di III fascia del personale ATA, per il triennio 2017/2019*", più specificamente nella parte in cui non è stato attribuito più alcun punteggio al servizio prestato dalla stessa presso l'Ambasciata dell'India indicato nella domanda di inserimento, senza alcuna istruttoria e motivazione che giustifichi la gravissima disparità di trattamento subita.
- Nonche della stessa graduatoria III fascia ATA d'Istituto triennio 2017/2019 costituita ex D.M. n. 640 del 30/08/2017 relativamente ai profili di Assistente amministrativo e di Collaboratore scolastico nella parte in cui inserisce la ricorrente con il detto punteggio decurtato.
- Nonche dello stesso D.M. n. 640 del 30/08/2017 "*Aggiornamento delle graduatorie d'Istituto di III fascia del personale ATA, per il triennio 2017/2019*" nella parte in cui fosse successivamente lesivo e interpretato

sfavorevolmente per la ricorrente nel senso di non prevedere un esame comparativo del tipo di servizio svolto nel rispetto dei principi della parità di trattamento nell'accesso al lavoro pubblico, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e /o consequenziali , precedenti o successivi ivi comprese le Tabelle / allegato A/1 lettera B) - per il profilo di Assistente amministrativo - e allegato A/5 lettera B) - per il profilo di Collaboratore scolastico - al DM 64/20170, il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, adottato con D.M. 13 dicembre 2000, n . 430.

FATTO

- Chi ricorre fa parte di quell'esercito silenzioso di personale scolastico precario, in particolare del personale amministrativo, utilizzato dalla Amministrazione con contratti a tempo determinato, più specificamente la ricorrente ha presentato domanda di inserimento ex D.M. n. 640 del 30/08/2017 *“Aggiornamento delle graduatorie d’Istituto di III fascia del personale ATA, per il triennio 2017/2019”* per i profili di Assistente amministrativo - e allegato A/5 lettera B) e di Collaboratore scolastico (ex bidelli).
- In esito ai controlli documentali effettuati sulla documentazione presentata dall’aspirante, l'Amministrazione ha ritenuto che il **servizio reso dalla ricorrente presso l’Ambasciata di India a Roma**, in qualità di impiegata, non rientri tra quelli valutabili e indicati nell’allegato A/1 lettera B) - per il profilo di Assistente amministrativo - e allegato A/5 lettera B) - per il profilo di Collaboratore scolastico - al DM 64/20170.
- Più specificamente, attraverso il provvedimento impugnato, senza alcuna istruttoria ed avvio di procedimento, il Liceo Virgilio di Roma, per la sua competenza, ha rideterminato il punteggio nella graduatoria di III Fascia triennio 2017/2019 della Sig.ra Valeria Iandolo, decurtandolo della porzione connessa a quel servizio e attribuendolo per 9,40, per entrambi i profili.
- Il provvedimento è ingiusto e illegittimo, la differenza di punteggio aggrava enormemente per la ricorrente ogni aspettativa di accesso al lavoro pubblico e

il suo diniego appare carente di motivazione. L'attività di composizione della graduatoria irragionevolmente riduce, attraverso norme di privilegio, le possibilità di accesso per tutti gli altri aspiranti.

- L'Amministrazione **non ha indagato in alcun modo sulla natura della prestazione lavorativa della ricorrente**, con gravissima disparità di trattamento imponendo un limite inaccettabile allo stesso accesso al lavoro pubblico. Come vedremo al Personale Amministrativo e anche al Personale Docente in più sedi viene riconosciuto un qualche valore al servizio prestato presso altri enti e anche al servizio estero, con inaccettabile disparità di trattamento.

ooOOoo

Tutto ciò premesso, i provvedimenti impugnati meritano di essere annullati per **grave disparità di trattamento e per i seguenti motivi di diritto.**

DIRITTO

I. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché della legge 19 novembre 1990 n. 341; dell'art. 17, comma novantacinquesimo, della legge 15 maggio 1997 n.127; legge 3 maggio 1999 n. 124; l'art. 1, comma 6 – ter, della legge 306 del 2000; legge 20 agosto 2001 n. 333; L. 133/2008; dell'art.21 L. 15 marzo 1997, n.59; dell'art.35 del Dlgs 30 marzo 2001, n.165; l'art. 4 del D.M 460/98; degli artt. (art.35, 1 comma,; art.4, secondo comma, 3, 35, 51 e 97 della Costituzione; violazione direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE . Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità.

Come abbiamo ricostruito in fatto, nella presente vicenda la ricorrente ha visto aggravata la propria posizione in graduatoria a causa del mancato riconoscimento di ogni punteggio per il servizio di impiegata svolto presso una Ambasciata estera.

I provvedimenti impugnati, anzitutto, sono immotivati e affetti da gravissima disparità di trattamento rispetto a chi abbia svolto un impiego comparabile al suo. La gravissima disparità di trattamento è inaccettabile per la creazione di una fetta di dipendenti del personale scolastico cui, come vedremo nel motivo seguente, viene riconosciuto il servizio estero a diverso titolo ottenendo così, nell'accesso al pubblico impiego, un indubbio privilegio rispetto alla ricorrente, che se lo vede invece negato.

Numerosi principi del nostro Ordinamento vietano che, per quanto riguarda le condizioni di impiego e l'accesso al pubblico impiego, i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori comparabili e anche di quelli a tempo indeterminato per il solo fatto di avere un certo tipo di contratto o un rapporto di lavoro, a meno che un diverso trattamento non sia giustificato da ragioni oggettive.

Secondo una costante giurisprudenza, **il principio di non discriminazione impone che situazioni comparabili non siano trattate in modo differente** e che situazioni differenti non siano trattate in modo identico, a meno che un tale trattamento non sia oggettivamente giustificato. Negare ogni riconoscimento al servizio e alla esperienza offerta dalla ricorrente è invece altamente illegittimo e discriminatorio .

La vicenda in argomento ha ad oggetto **la disciplina delle graduatorie** che di per sé, pur riguardando supplenze brevi e temporanee, **si colloca nella fase di accesso al lavoro pubblico e conserva – come la stessa disciplina dei concorsi – caratteristiche marcatamente pubblicistiche**, così sottraendosi al regime della privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (sentenza della Corte Costituzionale n. 380 del 2004 contiene numerosi principi fondamentali applicabili anche alla odierna vicenda), anche perchè quel servizio e quel punteggio sono riconosciuti come titoli spendibili nei concorsi pubblici.

Certo, è vero che anche l'accesso a questo tipo di graduatorie di Istituto,

finalizzate a lavoro precario nelle scuole pubbliche, può essere condizionato al possesso di requisiti fissati dalla Amministrazione nella sua attività discrezionale di scelta dei profili, allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito dell'amministrazione, **purché l'attività di composizione della graduatoria (finalizzata in ultima analisi all'assunzione nell'amministrazione pubblica) non escluda o irragionevolmente riduca, attraverso norme di privilegio, le possibilità di accesso per tutti gli altri aspiranti**, con violazione del carattere pubblico del concorso (sentenze n. 34 del 2004 e n. 141 del 1999).

In questo caso la ricorrente viene posta in posizione deteriore e le si nega il riconoscimento di un punteggio alla propria esperienza senza alcuna istruttoria nè motivazione legittima e senza alcuna analisi delle mansioni svolte, e per entrambi i profili, **con l'unico risultato di privilegiare chi abbia già svolto un servizio precario nelle stesse amministrazioni statali.**

Secondo una costante giurisprudenza della Corte Costituzionale e anche della Corte di giustizia europea, la nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, **dev'essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo** (sentenze Del Cerro Alonso, e del 22 dicembre 2010, Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, C-444/09 e C-456/09; ordinanza Montoya Medina; sentenza Rosado Santana, cit., , nonché ordinanza Lorenzo Martínez,). **La nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e**

concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare **natura delle mansioni** per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse, VALUTAZIONE CHE IN QUESTO CASO L'AMMINISTRAZIONE HA COMPLETAMENTE OMESSO.

II. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché della legge 19 novembre 1990 n. 341; dell'art. 17, comma novantacinquesimo, della legge 15 maggio 1997 n.127; legge 3 maggio 1999 n. 124; l'art. 1, comma 6 – ter, della legge 306 del 2000; legge 20 agosto 2001 n. 333; L. 133/2008; dell'art.21 L. 15 marzo 1997, n.59; dell'art.35 del Dlgs 30 marzo 2001, n.165; l'art. 4 del D.M 460/98; degli artt. *(art.35, 1 comma,; art.4, secondo comma, 3, 35, 51 e 97 della Costituzione; violazione direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE .* Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità.

- Lo svantaggio che si infligge alla ricorrente è evidente se si compara il trattamento a lei riservato rispetto alle numerose ipotesi in cui al personale della pubblica amministrazione e anche scolastico (che comprende come noto sia personale docente sia personale Ata) viene riconosciuto il servizio estero.

Il confronto mostrerà chiaramente che il privilegio ingiusto che si viene creando emerge dalla considerazione che successivamente questo sbarramento nei requisiti di accesso agli incarichi temporanei si trasformerà per forza di cose in sbarramento ai concorsi e comunque nella pre- costituzione di posizioni privilegiate **per via di un punteggio/requisito di servizio che per altri sarà maggiore** (Corte Costituzionale sentenza n. 205 del 2006).

Si veda sotto questo profilo ad esempio il caso più eclatante che riguarda appunto graduatorie per le supplenze del tutto simili a quelle per le supplenze del personale Ata qui in argomento.

- **L' Art. 7 comma 12 della Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 dispone la valutazione del servizio all'estero per il personale docente supplente nei seguenti termini:** *“Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, relativamente a: a) titoli di studio conseguiti all'estero; b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera; c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea ovvero in altri Paesi.”.*
- **Anche quanto all'inserimento nelle graduatorie cd. Ad esaurimento (Gae) all'art. 2 comma 5 del Decreto Ministeriale n. 235 del 1 aprile 2014 risulta che** *“I servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado statali o riconosciute dei Paesi appartenenti all'Unione Europea sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane anche se prestati prima dell'ingresso dello stato nella u.e. ai fini della valutazione di tali servizi è costituita presso l'ufficio scolastico regionale una apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.”*

Questo punto è particolarmente dimostrativo della gravissima disparità di trattamento subita dalla ricorrente perchè sarebbe palesemente irragionevole ammettere la rilevanza di quel servizio ai fini dell'assunzione e non pure ai fini dell'accesso a sostituzioni e supplenze (con i connessi effetti giuridici ed economici) di assistenti amministrativi e collaboratori (ex bidelli) del personale Ata. Infatti, sul piano della verifica della professionalità acquisita dall'aspirante, è certamente più rilevante il momento dell'assunzione rispetto a

quello della (mera) sostituzione temporanea, in quanto il primo è volto alla costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego dove viene riconosciuto il lavoro all'estero e una commissione valuta, cosa del tutto mancata per la ricorrente. Peraltro va al riguardo pure considerato che il sistema della graduatoria permanente è alternativo al concorso pubblico ex art. 97 Cost. e, quindi, per definizione anch'esso deve ritenersi rivolto alla selezione dei migliori. Ed allora, nella ricerca dei migliori per la Gae la fase anteriore alla costituzione del rapporto di impiego e precisamente quella dell'integrazione delle graduatorie permanenti viene riconosciuto punteggio al lavoro all'estero, invece per un collaboratore scolastico (bidello) non viene riconosciuto, si paleserebbe una violazione dell'art. 3 Cost.

- A queste considerazioni si agganciano anche le pronunce recenti della Cassazione **in materia di ricostruzione di carriera anche del personale Ata**, che faranno sì che il servizio pre-ruolo all'estero rientrerà nella ricostruzione di carriera del personale scolastico docente immesso in ruolo. Infatti, come noto, la Corte di Cassazione – IV Sezione Lavoro – il 28 novembre 2019 ha emesso le sentenze, n. 31149 e n. 31150 con le quali ha affermato che il personale scolastico (ivi incluso il personale Ata che ne fa parte e relativamente alla disposizione art.569 D. Lgs. n. 297/1994 che lo riguarda) che ha svolto supplenze nel periodo antecedente all'ingresso in ruolo (precariato scolastico pre-ruolo), ha diritto a vedersi riconoscere ai fini giuridici ed economici –per intero – tutto il periodo del precariato, compreso quello dopo il quarto anno. La normativa nazionale, infatti, prevede – all'art. 485 e 569 (per personale Ata) D. Lgs. n. 297/1994 – la possibilità per il personale precario, una volta ottenuta l'immissione in ruolo, di vedersi riconosciuto, a domanda, il servizio pre-ruolo, tuttavia, questa norma consente un riconoscimento solo parziale del servizio (per i primi quattro anni per intero; solo dei 2/3 dell'ulteriore servizio), **con una penalizzazione nella progressione stipendiale, basata sui cosiddetti**

“scatti di anzianità”. Le suddette procunce della Suprema Corte – considerando particolarmente quanto previsto dalla clausola 4 della direttiva UE n. 70/99, che ha riconosciuto la parità di trattamento economica tra il personale di ruolo e precario –**hanno sancito la disapplicazione degli articoli 485 e 569**(specifico per gli Ata) del d.lgs. n. 297 del 1994, i quali illegittimamente riducono di un terzo i servizi svolti dai precari, in quanto discriminatori nei confronti di quei docenti che sono stati assunti a tempo determinato con il meccanismo della reiterazione dei contratti a termine fino all’ingresso in ruolo.

- In materia di personale scolastico, è utile richiamare una delle più importanti sentenze che ha visto l’Italia essere condannata, la Sentenza della Corte di Giustizia del 12 maggio 2005 – CAUSA C-278/03 che così statui: *“La Repubblica italiana, non tenendo conto o, quantomeno, **non tenendo conto in maniera identica, ai fini della partecipazione dei cittadini comunitari ai concorsi per l’assunzione di personale docente nella scuola pubblica italiana, dell’esperienza professionale acquisita da questi cittadini nelle attività di insegnamento a seconda che queste attività siano state svolte nel territorio nazionale o in altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 39 CE e 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità**”*¹”.

- **Anche il Dpcm n. 184/14 Art. 9 titolato Valorizzazione dell'esperienza**

¹Sempre sul punto anche in occasione della **sentenza della della Corte della giustizia Unione Europea Sez. VII, 23/04/2020, n. 710/18** è stato affermato in modo netto che qualora una normativa nazionale non prenda in considerazione tutti i precedenti periodi di attività equivalente maturati in uno Stato membro della UE diverso dallo Stato membro di origine di un lavoratore migrante, essa può rendere meno attraente la libertà di circolazione dei lavoratori, in violazione dell’articolo 45, paragrafo 1, TFUE, e costituisce, pertanto, un mero ostacolo a tale libertà.

maturata sancisce 1. L'esperienza maturata con il distacco all'estero e' titolo preferenziale valutabile, a parita' di altre condizioni, per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali o verticali di carriera all'interno dell'amministrazione di appartenenza, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto all'estero, comunque non inferiore a un anno continuativo, senza demerito.

- **In passato anche la nota** Prot. n. AOODGPER20322 dell'allora Ministero della Pubblica Istruzione Dipartimento per l'istruzione Direzione generale per il personale della scuola Ufficio III 24 Ottobre 2007 relativa a ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento e di circolo ed istituto, in cui il Ministero scrive: “ Al riguardo si è ritenuto opportuno precisare, al fine di garantire parità di trattamento a tutti i cittadini comunitari ed evitare nuove procedure d'infrazione contro l'Italia, che la valutazione dei servizi non può essere richiesta prima della data d'ingresso dello Stato nell'U.E., ma il riconoscimento deve riguardare tutti i servizi utili, compresi quelli prestati prima dell'adesione dello Stato del migrante in ambito comunitario.”

Proprio conseguentemente a queste pronunce l'attribuzione dei punteggi per i servizi di insegnamento validi per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, il servizio d'insegnamento, ivi incluso quello di sostegno, prestato nelle scuole dell'infanzia o primarie o negli istituti di istruzione secondaria e artistica nei Paesi appartenenti all'Unione europea venne equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia nelle scuole statali, paritarie e legalmente riconosciute, ecco dunque altra ipotesi di disparità di trattamento.

Da ciò può discendere che qualsiasi trattamento differenziato ancora eventualmente oggi sussistente, tra il servizio prestato all'estero e quello italiano, che possa andare dalla ricostruzione di carriera, al punteggio nelle rispettive graduatorie, dal riconoscimento del servizio per partecipare ai concorsi a quant'altro, debba ritenersi ingiusto e fonte di gravissima disparità di trattamento.

III. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché della legge 19 novembre 1990 n. 341; dell'art. 17, comma novantacinquesimo, della legge 15 maggio 1997 n.127; legge 3 maggio 1999 n. 124; l'art. 1, comma 6 – ter, della legge 306 del 2000; legge 20 agosto 2001 n. 333; L. 133/2008; dell'art.21 L. 15 marzo 1997, n.59; dell'art.35 del Dlgs 30 marzo 2001, n.165; l'art. 4 del D.M 460/98; degli artt. (*art.35, 1 comma,; art.4, secondo comma, 3, 35, 51 e 97 della Costituzione; violazione direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE .* **Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA**

Nella presente vicenda pertanto, **la ricorrente avrebbe meritato una attenta istruttoria che avrebbe consentito, anzitutto, di esaminare la comparabilità delle situazioni in esame e poi, in un secondo momento, verificare l'esistenza di un eventuale giustificazione oggettiva.** E' utile anzitutto sottolineare come il lavoro della ricorrente sia regolamentato nei suoi termini generali anche da uno specifico Contratto/Accordo Nazionale che regola appunto ogni prestazione/rapporto di lavoro che sia intercorrente tra Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituto culturali, Organismi Internazionali e i loro dipendenti stranieri residenti in Italia. Questo Contratto Nazionale raccoglie organicamente le normative di lavoro previste dalle leggi vigenti in Italia. Anche in conformità con i principi di non discriminazione, l'Amministrazione avrebbe dovuto **indagare sulla comparabilità delle situazioni** in esame per stabilire se le persone interessate esercitino un lavoro

identico o simile. L'istruttoria avrebbe dimostrato chiaramente l'attività identica di tipo amministrativo della ricorrente come risulta dal contratto concluso con l'Ambasciata di India e come risulta dalle sue mansioni che erano di tipo amministrativo e facevano riferimento alla gestione e passaggio e archiviazione di documenti relativi a visti, forniture etc. utilizzo di programmi informatici di archiviazione inserimento dati.

Ai sensi dei principi fondamentali di non discriminazione occorre necessariamente verificare se, tenuto conto di un insieme di fattori, quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, sia possibile ritenere che chi abbia esercitato un certo tipo di servizio si trovi in **situazioni comparabili quindi similari a chi lo abbia esercitato in una delle amministrazioni di cui viene riconosciuto il servizio** (ordinanza del 18 marzo 2011, Montoya Medina, C-273/10, punto 37; sentenza Rosado Santana, cit., punto 66, e ordinanza del 9 febbraio 2012, Lorenzo Martínez, C-556/11, punto 43).

In poco si ritiene che a meno che non si voglia creare riserve di lavoro privilegiate e rivolte soltanto a personale precario interno, il Ministero dell'istruzione non può legittimamente escludere il servizio prestato in realtà private o di altri enti ma dovrebbe più legittimamente verificare se gli aspiranti allorché esercitavano le loro funzioni presso altre realtà lavorative nell'ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, si trovassero in una situazione comparabile a quella dei dipendenti precari di Amministrazioni statali.

Infatti, è la natura delle funzioni espletate dalla ricorrente durante il servizio presso gli uffici dell'Ambasciata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che dovrebbe legittimare l'esclusione o meno del riconoscimento di questa esperienza pregressa, in una ottica di non discriminazione, nonché la qualità dell'esperienza da esse acquisita a tale titolo, a costituire uno dei fattori atti a giustificare oggettivamente una differenza di trattamento nonché un

criterio che permetta di verificare la legittimità del mancato riconoscimento del punteggio.

Ora, come è noto, i rapporti di lavoro non di ruolo (cc.dd. precari) presso la scuola pubblica statale (e presso le pubbliche amministrazioni in generale) sono sottratte alla regola costituzionale del pubblico concorso ex art. 97 Cost. (v. art. 36, co. 2^a, d.lgs. n. 165/2001), che resta limitata all'assunzione in ruolo, ossia alla costituzione del rapporto di impiego a tempo indeterminato.

Quindi la diversità di status fra personale amministrativo supplente che abbia avuto già contratti con la pubblica Amministrazione e personale amministrativo che abbia svolto lo stesso servizio in altre realtà **non sussiste in sé, ma va ricercato in relazione alle mansioni - la natura pubblica o privata del datore di lavoro è del tutto irrilevante** - il sistema di assunzione è del tutto irrilevante, posto che i rapporti di lavoro “precari”, anche nella pubblica amministrazione, sono costituiti mediante sistemi diversi dal pubblico concorso, ma appunto in questo caso attraverso l'inserimento nella graduatoria in argomento.

Invece l'Amministrazione **rifiuta di riconoscere quel servizio senza neanche interrogarsi circa la natura delle funzioni esercitate** nelle fattispecie durante il servizio e nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, mentre le mansioni sono sovrapponibili, funzioni di segreteria, uso dei programmi informatici, compilazioni di documenti, etc

Nonostante, come già visto, risulta in più punti della attività amministrativa e della normativa nazionale che per altre il personale scolastico sia docente sia personale Ata **si mira a valorizzare l'esperienza acquisita all'estero** e vengono riconosciuti sia titoli di studio che di servizio in numerose occasioni.

IV. VIOLAZIONE DELL'ART 3 DELLA L. 241/90 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE,

ILLOGICITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

La L. n. 241/90 ha disciplinato il procedimento amministrativo, prevedendo, tra l'altro, il principio della obbligatorietà della motivazione e della partecipazione *"dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti"*. Nel caso in esame l'Amministrazione ha adottato gli impugnati provvedimenti, violando, sotto ogni profilo, i suesposti principi; difatti l'Amministrazione non solo non ha comunicato alla ricorrente, né il responsabile del procedimento né l'avvio del procedimento stesso (art. 7 L. n. 241/90), ma non ha consentito nemmeno alcuna forma di partecipazione al procedimento e non ha nemmeno adottato alcun formale provvedimento adeguatamente motivato. Infatti, il ricorrente non è stato posto nella condizioni di comprendere l'iter logico – giuridico che ha indotto la Amministrazione alla decurtazione.

La, partecipazione degli interessati è prevista non solo per consentire loro di fare valere le proprie ragioni, ma anche per consentire alla stessa Amministrazione di valutare nell'iter procedimentale le eventuali osservazioni delle parti interessati e, quindi, di adottare il provvedimento dopo una approfondita istruttoria e di motivazione.

La giurisprudenza ha a tal proposito precisato che “gli artt. 7 e 8 della L. 7 Agosto 1990 n. 241, a norma dei quali occorre comunicare l'avvio di un procedimento amministrativo, hanno lo scopo di consentire all'interessato, a proposito di ogni atto amministrativo che possa ledere i suoi interessi, di proporre fatti ed argomenti e, occorrendo, di offrire dei mezzi di prova di cui l'Autorità amministrativa deve tener conto (C.d.S. Sez. VI n. 999 del 9 Agosto 1996); di conseguenza la giurisprudenza ha pure affermato che “le disposizioni del capo III (sulla partecipazione al procedimento amministrativo) della L. 7 Agosto 1990 n. 241, **hanno una portata generalissima** (v. C.d.S. Sez. V n. 232 del 24.02.1996 nello stesso senso C.d.S. Sez. V n. 132 del 2.2.1996); nel caso in esame però tali norme non sono state osservate.

Non c'è dubbio pertanto che gli impugnati provvedimenti siano palesemente illegittimi per violazione delle citate disposizioni della L. n. 241/90, oltre che sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta. Pertanto, non è dubitabile come sia davvero assai singolare questo modo di procedere, in contrasto con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Nonchè viene violato il principio, intimamente connesso, di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), che è strumentalmente e preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela. Tale agire amministrativo appare illegittimo se si considera che il nostro ordinamento impone il *“rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 Cost. in virtù dei quali l'Amministrazione è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale del comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento, che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento”* (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 15.7.2008, n. 3536). Ne consegue che la funzione amministrativa deve essere ispirata ad un rapporto di collaborazione tra Amministrazione e cittadini, che si esplicita nella necessità di osservare reciprocamente una condotta leale, di rispetto del principio di imparzialità e buon andamento. Sul punto il Consiglio di Stato con sentenza n. 7966/2010 ha precisato che *“secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, a norma del criterio di interpretazione di buona fede (..) è applicabile anche agli atti amministrativi, gli effetti di questi ultimi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in virtù del principio costituzionale di buon andamento, da cui discende che la p.a. è tenuta ad operare in modo chiaro e lineare, così da fornire ai privati regole di condotta certe e sicure, soprattutto quando possano derivarne conseguenze negative (C.d.S., sez. V, 19 novembre 2009, n. 7260) (..) si impone che di quella disciplina sia data una lettura*

idonea a tutelare l'affidamento degli interessati in buona fede, interpretandola per ciò che essa espressamente dice, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, attraverso indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati. ... (C.d.S., sez. V, 17 ottobre 2008, n. 5064; 28 marzo 2007, n. 1141)

La analisi appena *supra* esposta ha dimostrato l'incoerenza e contraddittorietà del mancato riconoscimento del punteggio dovuto per il servizio svolto dalla ricorrente, nonché la gravissima disparità di trattamento da valutare in una ottica di violazione dell'art. 3 Cost. Per l'aggravio di ogni concreta possibilità di partecipare in condizioni di parità ai canali di accesso al lavoro, l'irragionevolezza di siffatta previsione emerge con nettezza per la totale mancanza di valutazione delle sue mansioni e nel confronto con le altre posizioni esaminate.

QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA'

Per quanto ricostruito e argomentato sarebbe palesemente irragionevole ammettere la rilevanza di quel servizio ai fini dell'assunzione della ricostruzione di carriera del Personale Ata assunto a tempo indeterminato e non pure ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di Istituto per i conferimenti di contratti brevi. Si avanza questione di costituzionalità dell'impianto normativo che si applica alla questione oggetto del presente ricorso. In particolare, si avanza la questione per la valutazione delle norme contenute DECRETO 13 dicembre 2000, n. 430 Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 ([GU n.19 del 24-01-2001](#)) con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'Allegato 1 e relative Tabelle A/1.2.3.4. e con particolare riferimento alle indicazioni di cui alla Lett. B) ove siano considerate elencazione tassativa e sfavorevole alle ragioni qui rappresentate e dove si legge Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri secondo le vigenti modalità di conferimento e' valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale,

– nonché per le norme contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 artt. 581-587, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,

relative alle scuole di ogni ordine e grado" e la legge 3.5.1999,n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10.5.1999,n.107, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico"; in relazione agli artt. 2, 3, 24, 33, 34, 51 e 97, 113 e 117 della Costituzione **sotto il profilo della illegittimità costituzionale.**

Quanto alla rilevanza. La questione di costituzionalità è senz'altro rilevante, l'impianto normativo oggetto della presente causa, nonché le norme appena riportate, si applicano necessariamente alla presente causa, di cui la ricorrente è diretta destinataria.

Quanto alla non manifesta infondatezza, le norme violano il principio di libertà, quello della ragionevolezza e della uguaglianza, quello del merito. Più specificamente si lamenta la **Violazione art. 3 della Costituzione.** Interpretato in tal modo la normativa che disciplina le graduatorie in argomento si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., a causa della ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento che verrebbe realizzata rispetto: - sia al servizio non di ruolo prestato all'estero e riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera, - sia al servizio non di ruolo prestato all'estero ai fini dell'inserimento nelle Gae e nelle graduatorie provinciali per le supplenze, servizio all'estero che è considerato come abbiamo visto rilevante ai fini dell'integrazione delle graduatorie permanenti e, quindi, della potenziale assunzione in ruolo a tempo indeterminato.

La visione espressa dall'art. 3, comma 2 della Cost, contiene la costruzione dello stretto rapporto che la norma tratteggia tra libertà ed uguaglianza, assumendo che gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'una si traducono sistematicamente in impedimenti anche per l'altra. Anche di recente la Corte Costituzionale ha ricordato che l'organizzazione e i diritti sono aspetti speculari della stessa materia l'una e gli altri implicandosi e condizionandosi reciprocamente (Corte Cost 310/2013).

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Stante il danno grave e irreparabile che deriva alla ricorrente per la decurtazione del punteggio che le impedisce di lavorare come risulta dalle comunicazioni dello stesso Liceo qui depositate, da cui risulta che ogni convocazione che riceve viene purtroppo ritirata per carenza di punteggio, si chiede la sospensione dei provvedimenti impugnati e l'inserimento con riserva con il riconoscimento del servizio prestato presso l'Ambasciata estera. LA NECESSITA' ED URGENZA SI FONDA SUL RISCHIO GRAVISSIMO DI NON POTER SOSTENTARSI E PERDERE UN IMPORTANTE CANALE DI LAVORO, NONCHÈ IL

GRAVISSIMO RISCHIO DI PERDERE LA POSSIBILITA' DI MIGLIORARE LA PROPRIA CONDIZIONE ANCHE PROFESSIONALE, NON SOLTANTO ECONOMICA. SOLTANTO I PROVVEDIMENTI CAUTELARI POTRANNO TUTELARE PIENAMENTE LE LEGITTIME ASPETTATIVE DI CHI RICORRE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO E DI OPPORTUNITA' E NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL MERITO.

Tutto ciò premesso,

PQM

Si chiede l'accoglimento del presente ricorso, e per l'effetto l'annullamento, previa sospensiva dei provvedimenti impugnati di cui in epigrafe, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti necessari al riesame della sua posizione e alla tutela della ricorrente con particolare riferimento all'inserimento, anche in subordine con riserva col precedente favorevole punteggio già attribuito nella graduatoria d'Istituto di III fascia del personale ATA, per il triennio 2017/2019" per i profili di Assistente amministrativo - e allegato A/5 lettera B) e di Collaboratore scolastico (ex bidelli)

In via subordinata, si chiede la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l'esame della illegittimità costituzionale dell'impianto normativo che fonda i provvedimenti impugnati ove dovesse essere interpretato nel senso di autorizzare le determinazioni amministrative in argomento per la manifesta irragionevolezza e la conseguente violazione dell'art. 3, 51 e 97 Cost. considerato che la ricorrente definitivamente e irragionevolmente vede vanificato il proprio servizio ai fini dell'accesso al pubblico impiego con gravissima disparità di trattamento.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la causa è di valore indeterminato e la ricorrente è esente.

Roma, 18 GENNAIO 2021

avv. Elena Spina

Firmato da:
Elena Spina
Motivo: